

CIRFIM
Ricerche di filosofia antica e medievale- III
Filosofi e filosofia all'Università di Padova dalle origini al XVI secolo.

Il contesto istituzionale dal XIII al XVII secolo:
quando, da chi, per chi si è insegnata la filosofia a Padova
DONATO GALLO (DISSGEA)
Mercoledì 12.1.2022

I. Alcune fonti relative dal secolo XIII al XVI

1. Docenti di arti liberali, filosofia e medicina nello Studio di Padova, 1262

(ROLANDINI PATAVINI *Cronica in factis et circa facta Marchie Trivixane [aa. 1200 cc-1262]*, a cura di ANTONIO BONARDI, *Rerum Italicarum Scriptores*, n. ed., VIII, parte I, Città di Castello, Lapi, 1905-1908, p. 173-174; ROLANDINO, *Vita e morte di Exzelino da Romano-Cronaca*, a cura di FLAVIO FIORESE, Milano, Fondazione Valla-Arnoldo Mondadori, 2004, p. 570-571)

De tempore quando approbatum est hoc opus et a quibus personis et ubi.

Perlectus est hic liber coram infrascriptis doctoribus et magistris, presente eciam **societate laudabili bazallariorum et scollarium liberalium arcium de Studio Paduano**. Erant quoque tunc temporis regentes in Padua viri venerabiles magister Agnus, magister Iohannes, magister Zamboninus, profundi et periti **doctores in phisica et scientia naturali**; magister Tredecinus, **in loica** providus indagator et doctor; magister Rolandinus, magister Morandus, magister Zunta, magister Dominicus, magister Paduanus, magister Luchisius, in gramatica et retorica vigiles et utiles professores. Qui ad hoc specialiter congregati predictum librum et opus sive cronicam sua magistrali auctoritate laudaverunt, approbaverunt et autenticaverunt solempniter in claustro Sancti Urbani de Padua, currente anno Domini millesimo ducentesimo sexagesimo secundo, indictione quinta, die terciadecima intrante mensis aprilis.

(libro XII; cap. XIX) *Quando fu approvata quest'opera, da chi e dove*

Questo libro fu letto per intero davanti ai docenti e maestri qui sotto elencati e in presenza della lodevole assemblea dei baccellieri e degli studenti di arti liberali dello Studio di Padova. Reggevano le scuole in quel tempo a Padova i venerabili maestro Agnello, maestro Giovanni, maestro Zambonino, docenti esperti e profondi in medicina e scienza della natura; maestro Tredecino, sagace ricercatore in logica e dottore; maestro Rolandino, maestro Morando, maestro Giunta, maestro Domenico, maestro Padovano, maestro Lucchese, attenti ed efficaci docenti di grammatica e retorica. Essi, radunati espressamente a questo scopo, lodarono il suddetto libro e l'opera, ossia la cronaca, con la loro autorità di maestri, lo approvarono e autenticarono solennemente, nel chiostro di Sant'Urbano di Padova, nell'anno del Signore 1262, indizione quinta, 13 aprile.

2. La “peregrinatio academica” di uno studente a Padova (1276-1286) nel ricordo autobiografico di Engelberto d'Admont

(GEORGE B. FOWLER, *Letter of Abbot Engelbert of Admont to Master Ulrich of Vienna*, «Recherches de théologie ancienne et médiévale», 29, 1962, p.299-3006: 300-301, ripreso in ENGELBERT VON ADMONT, *Vom Ursprung und Ende des Reiches und andere Schriften*, a cura di WILHELM BAUM, Graz, Leykam, 1998, p. 198-210: 198, 200)

[...] Tribus annis ante celebrationem generalis concilii Lugdunensis sub Gregorio papa decimo transtuleram me ad studium versus Pragam. [...] Et cum celebrato concilio predicto rumor publicus venisset Pragam de rege Rudolfo electo et per apostolicum confirmato, statim oportebat nos omnes scolares de Austria et Styria Prage studentes de terra recedere et exire. Unde ego tunc etiam reversus in Admundam, transtuli me circa Paduam, ubi magnum vigeat Studium generale, doctoribus et scholaribus de Bononia illuc translatis [...] Ego itaque tunc Paduam veniens, ut predixi, **continuavi studium ibidem in logica et in philosophia quinque annis sub magistro Wilhelmo de Brixia tunc actu ad salarium legente ibidem**, viro magne reputationis postmodum facto Parysius canonico per dominum Bonifacium papam et medico etiam effecto ipsius domini pape, postquam a Padua recedens conventum susceperat in medicinis Bononie sub magistro Tatheo

medico precipuo tunc ibidem. Deinde post quinquennium audivi theologiam Padue in domo Predicatorum sub magistris lectoribus. Tunc ibidem in eodem Studio continuo quatuor annis mansi.

[...] Tre anni avanti il concilio celebrato a Lione sotto papa Gregorio X [1271], mi ero trasferito per studiare a Praga [...]. Ma una volta concluso detto concilio [1274], arrivò la notizia che Rodolfo d'Austria era stato eletto re di Germania e dei Romani con l'assenso papale; fu inevitabile allora che tutti noi scolari originari dell'Austria e della Stiria studenti a Praga ci allontanassimo da quel paese. Di conseguenza io, ritornato nel monastero di Admont, mi trasferii a Padova [1276], dove era in piena attività il grande Studio generale, dal momento che che docenti e studenti si erano spostati colà da Bologna. Pertanto io, venendo a Padova, come ho detto, proseguii nello studio della logica e della filosofia nello spazio di cinque anni [1276-1281] sotto la guida di maestro Guglielmo [Corvi] da Brescia, che in quel momento era colà docente effettivo e stipendiato, personaggio di alta fama, che più tardi divenne canonico di Parigi ad opera di Bonifacio VIII e fu pure archiatra dello stesso papa, dopo che, lasciata Padova, si laureò in medicina a Bologna sotto maestro Taddeo [Alderotti], a quel tempo il più grande dei medici colà attivi. Passato questo quinquennio, ho poi seguito i corsi di teologia, sempre a Padova, nel convento dei frati domenicani avendo per maestri i loro docenti interni. E rimasi così ininterrottamente per quattro anni nello stesso Studio [1282-1286]. [...]

3. Una laurea in medicina, 1307

(GIUSEPPE BIANCHI, *Documenti per la storia del Friuli dal 1317 al 1325*, Udine, Onofrio Turchetto, 1844, p. 9-11, n. 3)

In maiori ecclesia Paduana. Presentibus reverendis viris dominis Tadeo de Cesena et Lichanore de Padua decretorum doctoribus, **magistro Iacobo de Padua preposito collegii artistarum necnon magistris Petro de Abbano et Mondino de Civitate Austrie doctoribus physice, Pace et Odoardo doctoribus loyce, Vivaroto Amidano et aliis pluribus grammaticae doctoribus [...]** et aliorum civium et scholarum ad hoc specialiter congregatorum multitudine copiosa.

Nella cattedrale di Padova. Presenti i signori Taddeo da Cesena e Licanore da Padova dottori di diritto canonico, maestro Giacomo da Padova preposito del collegio degli di arti liberali, maestro Pietro d'Abano e maestro Mondino da Cividale, docenti di medicina, Pace ed Odoardo, docenti di logica, Vivarotto Amidano e molti altri docenti di grammatica, ed una vasta folla di cittadini e di scolari qui riuniti appositamente-

4. Dai “Patti nuovi” del 1321 conclusi tra il Comune di Padova e gli studenti fuoriusciti da Bologna

27. *De magistris salariandis.*

Item promisserunt et firmaverunt quod duobus magistris ordinariis in medicina et uno extraordinario et uno in cyrologia et **uno in phylosophia et uno in loycaibus** et uno in gramatica de competentibus salariis provideatur a communi.

28. *Quod magistri predicti et eorum scolares privilegiis iuristarum gaudeant.*

Item promiserunt et firmaverunt quod magistri predictarum arcium et scolares privilegiis iuristarum possint ad plenum gaudere, dummodo in matricula nostrorum rectorum inveniantur, et ipsi iurabunt obedire in licitis et honestis.

27. *Si stipendino dei maestri [delle arti]).*

Promisero e assicurarono che da parte del Comune si provvederà allo stipendio adeguato per due maestri ordinari e uno straordinario di medicina, uno di chirurgia, uno di filosofia [naturale], uno di logica e uno di grammatica.

28. *I suddetti maestri e i loro studenti godano dei privilegi dei giuristi.*

Promisero e assicurarono che i maestri delle suddette arti e i loro studenti potranno godere appieno dei privilegi dei giuristi, purché risultino iscritti nella matricola dei nostri rettori e giurino di obbedire agli ordini leciti e onesti del rettore.

5. Istituzione della facoltà teologica da parte di papa Urbano V, 1363

(nuova edizione critica in ANTONINO POPPI, *Statuti dell'Universitas theologorum dello Studio di Padova 1385-1782*, Treviso, Antilia, 2004, p. 3-6)

Urbanus [...] ad perpetuam rei memoriam. [...] Sane dum fructus uberes, quos Studium Paduanum, quod longis temporibus in seipso sicut prefulgida stella emicuit et diffusa claritate longe lateque refulsit, in iure canonico et civili et liberalibus artibus, tamquam ager plenus cui Dominus benedixit, copiosa fertilitate produxit hactenus et producit, cum delectatione animi recensemus, et exinde speramus ipsius theologie palmites, si illius studium esset ibidem, amplius propagari; dumque fidei puritatem et devotionem eximiam, quam dilecti filii universitas Studii Paduani ac cives civitatis

eiusdem, nostri et Ecclesie Romane devoti, ad nos et dictam Ecclesiam habuerunt hactenus et habere noscuntur, diligenter attendimus, dignum ducimus et equitati congruum extimamus ut civitas et universitas supradicte, quas divina gratia magnis donis et gratiis illustravit ac bonorum multiplicium fecunditate dotavit et loci amenitate non modica decoravit, **huiusmodi scientie theologicæ facultatis muneribus** ampliatur. Ideoque eorumdem studentium inibi supplicationibus inclinati, auctoritate apostolica statuimus et ordinamus quod in dicta civitate deinceps **Studium generale in eadem theologica facultate** existat et perpetuis futuris temporibus vigeat ac docentes et studentes ibidem in facultate predicta omnibus privilegiis, libertatibus et immunitatibus concessis docentibus et scolaribus studentibus in illa in Studiis generalibus eiusdem facultatis commorantibus gaudeant et utantur. Volumus tamen quod **ad docendum et regendum in ipso Studio huiusmodi facultatem magistri et bacallarii, qui in Parisiensi seu aliis famosis Studiis eiusdem facultatis honorem magisterii seu bacallariatus receperint et alias experti et ydonei in huiusmodi studio theologicæ facultatis noviter assumantur**, ita quod civitas ipsa tanto insignata honore dotibus fulgeat honori correspondentibus memorato. Insuper civitatem et Studium prefata, ob profectus publicos quos proinde speramus, amplioribus honoribus prosequi intendentes, auctoritate ordinamus eadem ut, si qui in eodem Studio processu temporis eiusdem scientie theologicæ facultatis bravium assecuti, sibi docendi licentiam, ut alios erudire valeant, petierint impertiri, possint examinari diligenter ibidem et in eadem facultate theologica titulo magisterii decorari. [...] Volentes quod illi qui in prefato Studio magistrati fuerint in facultate predicta, in eo et aliis generalibus Studiis dicte facultatis regendi et docendi absque approbatione alia liberam habeant facultatem.[...]. Dat. Avinione XVIII kalendas maii anno primo.

Urbano [...] a perenne memoria. [...] Poiché con animo pieno di gioia consideriamo gli abbondantissimi frutti che con copiosa fertilità, come un campo rigoglioso benedetto dal Signore, fino ad oggi ha prodotto e produce lo Studio di Padova, che da lungo tempo risplende di luce propria come stella fulgidissima, e diffonde un luminosissimo chiarore nel diritto canonico e civile e nelle arti liberali, e speriamo che di lì si propaghino i tralci della teologia, se lo studio di essa fosse lì praticato; e poiché rivolgiamo la nostra attenzione alla purezza della fede e alla grande devozione che fino ad oggi hanno rivolto a noi e rivolgono (come è risaputo) i dilette figli l'università dello Studio di Padova e i cittadini della medesima, devoti a noi e alla chiesa romana, riteniamo degno e rispondente a giustizia che la città e l'università sopra nominate, che la grazia divina ha illuminato di grandi doni e grazie e ha dotato della fecondità di molteplici beni e ha ornato con la bellezza non mediocre del luogo, siano arricchite dal dono della facoltà di teologia. Perciò, assecondando le richieste degli studenti, per autorità apostolica stabiliamo e ordiniamo che nella detta città lo Studio generale abbia anche la facoltà di teologia e questo sia valido per i tempi futuri in perpetuo, e che i docenti e gli studenti nella facoltà sopra detta godano e usufruiscano di tutti i privilegi, libertà e immunità concessi ai docenti e agli studenti di teologia che frequentano gli Studi generali. Vogliamo tuttavia che siano ultimamente assunti all'insegnamento e alla reggenza nello Studio di tale facoltà maestri e baccellieri, che nello Studio di Parigi o in altri famosi Studi della medesima facoltà riceveranno l'onore del magistero o del baccellierato, e in altro modo dotati di esperienza e idonei allo studio della teologia, in modo che la stessa città, insignita di un così grande onore, risplenda delle doti corrispondenti all'onore ricordato. Inoltre, con il desiderio di favorire la città e lo Studio a vantaggio pubblico, come speriamo, con onori più ampi, per la medesima autorità ordiniamo che se qualcuno, dopo aver seguito con successo nel medesimo Studio il corso nella facoltà della sacra teologia, chiederà per sé la licenza di insegnare, per poter istruire altri, possa richiedere di essere sottoposto all'esame rigoroso e di essere insignito del titolo di maestro nella medesima facoltà di teologia [...]. Vogliamo inoltre che quanti riceveranno in detto Studio il magistero in teologia, abbiano licenza di insegnare in quello e in altri Studi generali senza ulteriore esame. [...] Dato ad Avignone, il 14 aprile, nell'anno I del nostro pontificato [1363].

6. 1384 Biagio Pelecani a Padova (la prima condotta quadriennale)

Contratto di condotta di maestro Biagio Pelacani da Parma nello Studio di Padova perchè insegni la filosofia e l'astrologa, per un quadriennio a partire dall'ottobre 1384, con salario annuo di lire 300.

MCCCLXXXIII, indicione septima, die veneris XX maii, Padue in cancellaria magnifici et potentis domini domini Francisci de Carraria Padue etc., presentibus honorabilibus ac prudentibus viris domino Iacobo Turchetto quondam ser Antonii Turchetti notarii de contrata Sancti Iohannis a

navibus ab intra, legum doctore, Francisco Turchetto eius fratre de contrata predicta, ser Nicoletto quondam ser Petri de Alexio de contrata Putei mendosi et Baptista notario quondam Sansonis de contrata Sancti Augustini, testibus ad infrascripta habitis et aliis. **Magister Blasius Pelacane de Parma quondam *** artium doctor** promisit solenniter et ex certa scientia honorabili et sapienti viro domino Antonio de Cechis legum doctore, ipsius magnifici domini vicario generali recipienti nomine et vice ipsius magnifici domini, venire Paduam habitatum et ibi esse in kalendis mensis septembris proximi futuri, et a principio Studii, videlicet festo sancti Luce, usque ad quatuor annos proxime futuros tunc **legere publice philosophyam et astrologiam horis debitis et consuetis in Studio Paduano, in lectura artium ipsarum perseverando continue**; et hoc in pena ducatorum ducentorum auri. Qui dominus vicarius dicto nomine promisit eidem magistro Blasio quod ipse magnificus dominus pro ipsius lecture laboris mercede et salario suo annuatim dabit et dari faciet libras trecentas parvorum illis temporibus quibus alii doctores salarium suum recipiunt.

7. 1399: Definitiva autonomia della *universitas* degli studenti di arti e medicina

[...] Nell'anno 1399, indizione settima, sabato 17 maggio [...]. Tra l'università dei giuristi di diritto canonico e civile del felice Studio di Padova, da una parte, e l'università degli studenti delle arti liberali e dei medici, dall'altra, erano scoppiate questioni, controversie, opposizioni e dissidi relativamente al rettore, che gli studenti delle arti liberali e medici chiedevano di potersi eleggere e scegliere, ma in un modo che andava contro alcuni capitoli della sentenza arbitrale da molto tempo emanata da Pileo, vescovo di Padova, giovedì 20 marzo 1360, indizione tredicesima, nella quale si stabiliva "che l'università, ovvero il corpo professionale, dei maestri e degli studenti delle arti liberali, di medicina, di filosofia e scienze della natura possa eleggersi un rettore, che abbia giurisdizione negli atti particolari e generali della medesima università, ossia corpo professionale, possa eleggere maestri nelle materie di arti, medicina, filosofia e scienze della natura ed esercitare altri atti [...], tuttavia con modificazioni, modi, forme e restrizioni, [...] cioè: "che il rettore in carica della suddetta università degli studenti delle arti liberali, di medicina, di filosofia e scienze della natura dopo la sua elezione debba riunirsi con la sua università nella chiesa cattedrale di Padova, entro tre giorni dalla sua elezione, e allora, dopo averne fatto richiesta ai rettori degli ultramontani e dei citramontani in carica, giuri nelle loro mani di osservare gli statuti dell'università dei dottori e degli studenti di diritto canonico e civile, fatti o da farsi; [...]" "che ogni dottorando in arti e medicina, che si laurei in una delle due discipline o congiuntamente in entrambe, dia e sia tenuto a dare nell'atto della laurea pubblica due soldi di grossi veneziani all'università ultramontana degli studenti di diritto canonico e civile, se si tratti di uno studente ultramontano, o all'università citramontana degli studenti di diritto canonico e civile, se si tratti di un citramontano, e giuri nelle mani del suo rettore dell'università degli studenti delle arti liberali, di medicina, di filosofia e scienze della natura, che riceve il giuramento in nome e vece dell'università degli ultramontani e citramontani di diritto canonico e civile, di osservare inviolabilmente gli statuti della medesima, fatti e da farsi [...]; e "che nel caso in cui che detta università degli studenti delle arti liberali, di medicina, di filosofia e scienze della natura fosse per qualunque motivo priva di rettore, il rettore ultramontano e citramontano in carica dell'università di diritto canonico e civile possano esercitare giurisdizione sull'università degli studenti di arti liberali, di medicina, di filosofia e scienze della natura, collegialmente o singolarmente"; [...] allora l'università e corporazione degli studenti di diritto canonico e civile fece ricorso al magnifico ed eccelso signore il signor Francesco da Carrara, signore di Padova ecc., chiedendo che fosse resa loro giustizia e che si affidasse all'attuale cancelliere dello Studio di Padova l'incarico di esaminare la controversia e di portarla a soluzione, come doveva avvenire secondo le norme. Il magnifico signore, ben sapendo che discordie, dissidi e controversie di tal fatta, sorte tra dette università, sono particolarmente nocive alla prosperità e solidità dello Studio di Padova (alle quali egli si dedica con attenzione e cura indefesse), per sedare le discordie e riportare le parti alla concordia [...], sentitamente pregò l'università e corporazione degli studenti di diritto canonico e civile affinché accettasse di buon grado che l'università e collegio dei dottori e degli studenti delle arti liberali, di medicina, di filosofia e scienze della natura si eleggesse un rettore in piena autonomia, secondo il modo e la forma che aveva richiesto sopra esposto e riportato. Mentre la risposta dell'università degli studenti di diritto canonico e civile tardava, perché non poteva essere decisa e data così velocemente, considerata la gravità e l'incertezza della situazione, allora l'università e corporazione dei dottori e degli studenti delle arti liberali, di medicina, di filosofia e scienze della natura si elesse come rettore il nobile e saggio maestro Benedetto da Salerno,

studente di arti e medicina. Le discordie esplose in seguito a questo fatto accesero ancor di più gli animi dell'università dei giuristi. Perciò alcuni uomini buoni e onesti, comuni amici e zelanti per lo Studio di Padova, si interposero tra le parti, in maniera degna di lode, per superare i dissidi, le discordie e le controversie sorte in questa occasione, e con grande insistenza e fatica raggiunsero con concordia ed amicizia che le università degli studenti di diritto canonico e civile e quella dei dottori e degli studenti di arti liberali, di medicina, di filosofia e scienze della natura giunsero ad un compromesso [...] in queste persone in qualità di arbitri, amichevoli compositori, mediatori e amici comuni, riguardo a tutte le controversie, le discordie, i dissidi e i diritti competenti ad entrambe le parti; precisamente: le università dei giuristi e di arti, fisica, medicina e natura si rimisero al magnifico ed eccelso nostro signore signor Francesco da Carrara, signore di Padova, ecc., o al commissario che avrebbe nominato; l'università degli studenti di diritto canonico e civile ai signori Francesco Zabarella, Antonio da Sant'Angelo e Pietro Alvarotti, dottori di diritto egregi e famosi e onorevoli cittadini di Padova; [...] mentre l'università dei dottori e studenti di arti, di medicina, di filosofia e scienze della natura si rimise a maestro Baldassarre [Fornasiero] da Padova, a maestro Bartolomeo [Gozadori] da Mantova e a maestro Giacomo dal Santo, cittadino di Padova, egregi ed onorevoli professori di arti e scienze della natura, eletti dai saggi studenti di arti e medicina maestro Davide dall'Orologio da Padova, del fu Ludovico, maestro Gaspare da Sernano della Marca Anconitana, maestro Stefano da Rovigo, figlio di Francesco, e maestro Giuliano da Monte Santa Maria, figlio di Agnoluccio, che ebbero piena potestà e mandato per questo. [...]

<p>Quamobrem magnificus miles dominus Franciscus Novellus de Carraria, antedicti magnifici domini Padue eius patris commissarius per ipsum ad hoc spetialiter constitutus, [...] et predicti doctores iuris et medicine, arbitri et arbitratores et laudatores predicti, [...] unanimi voluntate et consensu pronunciaverunt, laudaverunt, arbitramentati fuerunt, sentiaverunt :</p> <p>Quod universitas doctorum et scolarium artistarum, medicine, physice et nature, considerata maxime postulatione facta per antedictum magnificum dominum, ut ei valeant complacere, et quia in aliis Studii terris rectorem habent et artistarum ac medicorum Studium in hoc Studio et civitate Patava plurimum floruit atque floret et quia toti civitati et Studio Paduano cedit honori quod rectorem habeant, sibi libere possit et valeat pro sui beneplacito rectorem eligere, qui iurisdictionem habeat in eiusdem universitatis seu professionis actibus particularibus et universalibus, magistros in facultatibus artium, medicine, physice et nature eligere et alios actus exercere <possit> comuniter et divisim in dicta sua universitate, prout in suis statutis cavetur et cavebatur que presenti laudo et sententie non derogent nec contradicant in toto vel parte et consuetudo requirit.</p> <p>Item quod professio seu universitas magistrorum et scolarium artistarum,</p>	<p>Pertanto il magnifico cavaliere signor Francesco Novello da Carrara, commissario del suddetto magnifico signore di Padova suo padre, designato da lui a ciò espressamente, [...] e i suddetti dottori di diritto e medicina, arbitri e arbitatori e compositori predetti, [...] con unanime volontà e consenso, pronunciarono il loro lodo arbitrale e sentenziarono nel modo seguente:</p> <p>L'università dei dottori e degli studenti di arti liberali, di medicina, di filosofia e scienze della natura, soprattutto in considerazione della richiesta fatta dal suddetto magnifico signore di volerlo compiacere, poiché in altre città sedi universitarie essi hanno un proprio rettore e lo Studio degli studenti di arti liberali e medici in questo Ateneo e nella città di Padova ha goduto e gode di grande splendore, e poiché torna ad onore per la città intera e per lo Studio di Padova che essi abbiano un rettore, possa in piena autonomia eleggersi a suo beneplacito un rettore, provvisto di giurisdizione negli atti particolari e generali della medesima università ossia corpo professionale; possa eleggere i maestri nelle materie delle arti, medicina, filosofia e scienze della natura, ed esercitare altri atti, in consiglio o singolarmente, nella detta sua università, come si prevede e si prevedeva negli statuti, ma non per derogare o contraddire il presente lodo e sentenza, totalmente o in parte, come richiede la consuetudine.</p> <p>Il corpo professionale ossia università dei maestri e degli studenti di arti liberali, di</p>
---	---

<p>medicine, physice et nature sit et esse debeat professio et universitas distincta, separata et una per se a professione seu universitate doctorum et scolarium iuris canonici et civilis ; absolventes huius sue sententie laudi seu arbitramenti virtute universitatem ipsam doctorum et scolarium artistarum, medicine, physice et nature a iuramenti prestatione observationis statutorum universitatis iuris canonici et civilis, de qua supra in sententia et capitulis sententie late per dictum dominum Pileum tunc episcopum fit mentio, excepto iure appellationis. [...]</p>	<p>medicina, di filosofia e scienze della natura, sia e debba costituire corpo professionale e università distinta, a sé stante e separata dal corpo professionale e università dei dottori e degli studenti di diritto canonico e civile. In virtù di questa sentenza di lodo arbitrale sciolsero l'università dei dottori e degli studenti di arti liberali, di medicina, di filosofia e scienze della natura, dal giuramento di osservare gli statuti dell'università di diritto canonico e civile, del qual giuramento si fa menzione nella sentenza e nei capitoli della sentenza emessa dal detto Pileo, allora vescovo, e la esentarono da tutti gli altri obblighi contenuti nella sentenza del vescovo Pileo, ad eccezione del diritto di appello e delle sue modalità. [...].</p>
--	---

8. 1411: Si licenzi Biagio Pelacani (dopo 4 anni); si dia un concorrente a Paolo da Venezia (trad. ital.)

Il Senato di Venezia scrive ai rappresentanti del Dominio in Padova che “perseguire il desiderio del podestà e degli studenti, cioè di licenziare Biagio [Pelacani] da Parma, docente di filosofia, che a causa della sua condizione fisica e del comportamento che tiene (*propter modos quos tenet*) è seguito solo da pochi studenti ed ha di stipendio **220 ducati**, in modo da poter provvedere opportunamente, si delibera di scrivere al podestà di Padova: licenzi, ma in modo onorevole, Biagio da Parma; siamo d'accordo che debba assumere come concorrente di Taddeo da Vimercate Prosdocimo Conti, nostro cittadino di Padova, che per la sua rettitudine sarà gradito agli studenti, con stipendio di 120 ducati; e questo al fine di avere lì due docenti in concorrenza in siffatto settore e soprattutto nel diritto canonico, che è la materia principale dello Studio. Inoltre, poichè lì c'è **Paolo [Nicoletti] da Venezia che insegna senza concorrente nella sua materia**, al fine di dare migliore struttura allo Studio, si delibera che, siccome vi sarà un avanzo dalla somma predetta che sia dava a Biagio da Parma, si assuma Antonio da Urbino al medesimo insegnamento, come concorrente di Paolo, con onorario di **60** ducati dalla somma predetta

9. Richieste dell'università degli artisti per il rotulo dell'anno accademico 1431-32

Die XIII octobris. Cum venerint ad presentiam nostram rector et nonnulli scolares universitatis artistarum Studii nostri Paduani supplicantes et requirentes parte eiusdem universitatis ut dignemur **illam facultatem reintegrare in lecturis suis consuetis**, quoniam propter diminutionem factam anno preterito de ipsis lecturis quamplures **ex scolaribus in ipsa facultate studentes** recesserunt et alio profecti sunt ad studendum, allegantesque quod habiliter fieri poterit attenda summa pecuniarum que veniunt superabundare propter recessum magistri Ugonis de Senis; cumque idem rector institerit ut admittantur ad ipsas lecturas aliqui doctores nominati per universitatem predictam et quidam ex predictis scolaribus institerint admitti ad illas certos alios doctores; et quoniam facit pro bono introituum nostrorum manutenere dictum Studium in culmine, et attento quod convenientius est in accipiendis predictis doctoribus adherere opinioni universitatis predicte quam aliquorum particularium scolarium, vadit pars quod mandetur vicepotestati et capitaneo nostro Padue quod videre debeat rotulum factum per ipsam universitatem et admittere doctores nominatos per eam universitatem ad lecturas deputatas secundum continentiam illius cum salariis que sibi videbuntur, avvantaggiando nostram

Dominationem quanto plus poterit et non excedendo summam ducatorum quatuor millium taxatorum, publicando rotulum predictum secundum usum ante festum sancti Luce proximi.

De parte 67. [...]

13 ottobre 1431. Vennero alla nostra presenza il rettore e parecchi studenti dell'università degli artisti del nostro Studio di Padova, con l'istanza per conto della stessa università che ci degniamo di reintegrare quella facoltà nei suoi insegnamenti consueti, dal momento che, a causa della diminuzione di essi insegnamenti effettuata l'anno passato, molti tra gli studenti di quella facoltà se ne andarono e partirono per altro luogo per studiare colà; e giustificarono questa proposta affermando che si potrebbe farlo opportunamente in ragione della somma di denaro che resterà come avanzo a causa della partenza di maestro Ugo [Benzi] da Siena; e il medesimo rettore chiedeva con insistenza che siano ammessi a tenere quei corsi alcuni docenti designati da detta università mentre alcuni degli studenti insistevano perché ad essi fossero ammessi certi altri docenti; poiché va a vantaggio delle nostre entrate mantenere al meglio detto Studio e considerato che nell'assumere detti docenti è più opportuno seguire l'opinione dell'università invece che quella di alcuni specifici studenti, si delibera: si ordini al nostro vicepodestà capitano di Padova di esaminare il rotulo fatto dalla università e di ammettere i docenti designati da essa ai corsi deputati secondo quanto il rotulo contiene, ma procurando quanto possibile il vantaggio del nostro Dominio e senza eccedere il budget annuo dei 4000 ducati fissato, rendendo pubblico il predetto rotulo come si costuma prima della prossima festa di san Luca [18 ottobre].

10. Dagli statuti del Collegio dei dottori di arti e medicina dello Studio di Padova, 1433/34

(DONATO GALLO, *Statuti inediti del Collegio padovano dei dottori d'arti e medicina: una redazione quattrocentesca*, "Quaderni per la storia dell'Università di Padova", 22-23, 1989-1990, p. 59-92)

15. *De his qui possunt et debent approbare examinandos et reprobare*

Statuimus et ordinamus quod doctores tantum qui actu sunt in collegio seniores doctores collegii habeant libertatem approbandi et reprobandi in facultatibus in quibus sunt doctores; ita tamen quod, si contingat unum ex eis deficere vel plures ex quacunque causa, quia aut racione infirmitatis aut quia sit promotor aut quia sit absens a civitate et huiusmodi, alter senior vel alii seniores succedant locum illius vel loca illorum, et tales succedentes possint approbare ut predicti.

16. *De pecunia deponenda antequam scholaris intret temptativum examen*

Statuimus et ordinamus quod quilibet scholaris volens intrare temptativum examen debeat bedello deposuisse ducatos XV antequam assumat puncta temptativi examinis. Que pecunia, si fuerit scholaris approbatus, distribuat in die privati examinis inter doctores [...]; et hoc si fecerit privatum examen infra XV dies a die temptativi examinis, nisi fuerit ex infirmitate excusatus; transactis vero XV diebus, teneatur dominus prepositus facere dari cuilibet doctori pecuniam sibi tangentem, si eam requisierit, ita tamen quod in die privati examinis teneatur qui habuerit pecuniam sub pena XVIII soldorum cum dimidio interesse; pena bedello non notificanti in mane ante punctorum assumptionem domino preposito se non habuisse pecuniam dampni et interesse; et pena domino preposito contrafacienti et assignanti puncta, facta sibi notificatione per bedellum, privationis collegii aut dampni et interesse.

17. *De modo servando in temptativo examine*

Statuimus quod quilibet doctorum collegii debeat interesse **examinationi temptative illius facultatis in qua est doctor**, in pena unius grossi veneti. Et lectis lectionibus, incipiat iunior doctor de collegio arguere, ita quod non possit opponere ad quamlibet lectionem nisi duo motiva cum duabus replicationibus absque licentia domini prepositi, et ultra possit petere difficultatem unam. Et ita expedito primo, arguat secundus iunior, et ita tercius, et sic de singulis suo ordine. Et cum finiverint doctores arguere, dominus prepositus faciat examinatum et promotores suos collegium egredi; deinde ponat dominus prepositus partitum ad balotas de sufficientia sua; quod si plures quam sit medietas habuerit balotas, habeatur pro examinato et approbato; si pauciores medietate, habeatur pro non examinato et pro non probato.

18. *De his que tenentur facere promovendi antequam veniant ad examen*

Statuimus quod de cetero quilibet promovendus sive in artibus sive in medicina teneatur disputasse de tribus questionibus generaliter sub tribus doctoribus qui ei placuerint in ea facultate qua voluerit promoveri; item legisse librum unum famosum in ea facultate qua promoveri intendit, de quo fecerit ad minus decem lectiones in decem diebus et pro qualibet lectione legat in cathedra ad minus per

spacium medie hore; **item audivisse quinque annis artes vel medicinam in Studio generali, et hoc si fuerit civis, aut quatuor ad minus, si fuerit forensis.** Et si fuerit promovendus in medicina, debeat in isto tempore praticasse per annum per se vel cum alio; quod si hec non fecerit et de eis fidem non habuerit testibus aut sacramento, nullo modo admitti posse ad examen. Salvo quod si fuerit famosus scholaris qui de alio Studio venerit ad Studium Padue pro se conventuando, libere admittatur ad examen privatum; ita tamen quod, si fuerit medicus, iuret se praticasse ad minus per annum integrum; quod si fecerit, admittatur ad examen libere; si autem non, quod non admittatur; nam fama eius de reliquis fidem faciet. [...]

15. *Chi può approvare e respingere gli esaminandi.*

Soltanto i dottori che sono i membri più anziani del Collegio abbiano la libertà di accettare o respingere gli esaminandi nelle discipline in cui sono dottori; se tuttavia uno o più di loro siano assenti per qualunque motivo, per malattia o perché siano promotori o perché assenti dalla città e così via, un altro o altri anziani subentrino al loro posto e possano approvare come loro.

16. *Il deposito del denaro prima che lo studente sostenga l'esame tentativo.*

Lo studente che vuole sostenere l'esame tentativo depositi presso il bidello quindici ducati prima di ricevere i punti dell'esame tentativo. Questo denaro, se lo studente sia approvato, sia distribuito nel giorno dell'esame privato tra i dottori [...]. Questo avvenga se ha sostenuto l'esame privato entro quindici giorni dal giorno dell'esame tentativo, se non sia giustificato da malattia; trascorsi quindici giorni il priore faccia consegnare ad ogni dottore il denaro che gli spetta, se l'abbia richiesto, e il giorno dell'esame privato chi ha ricevuto il denaro è tenuto a essere presente, sotto pena di diciannove soldi e mezzo. Per il bidello che non notifica al priore la mattina prima dell'assegnazione dei punti di non aver ricevuto il denaro la pena sia la rifusione del danno e dell'interesse; per il priore che contravviene e assegna i punti, nonostante gli sia stata fatta la notifica dal bidello, la pena sia di radiazione dal Collegio o del danno e dell'interesse.

(17) *La procedura dell'esame tentativo.*

Ogni dottore del Collegio debba presenziare all'esame tentativo della materia nella quale è dottore, e in caso contrario la multa sia di un grosso veneziano. Lette le sezioni di testo assegnate, il dottore membro più giovane del Collegio inizi a presentare le obiezioni, però non possa opporre ad ogni testo se non due argomenti con due repliche, senza il permesso del priore, e possa inoltre fare una sola obiezione. Alla conclusione del primo faccia il secondo più giovane le sue confutazioni, e poi il terzo, e così uno ad uno per ordine. Una volta che i dottori abbiano finito di argomentare, il priore faccia uscire dal Collegio l'esaminato e i suoi promotori; faccia votare con pallina riguardo alla sua promozione; se ottenga più della metà delle palline, lo si tenga per esaminato e approvato; se meno della metà, per non esaminato e non approvato.

18. *Cosa è tenuto a fare il promuovendo prima di sostenere l'esame.*

D'ora in poi il promuovendo sia in arti sia in medicina deve avere tenuto **disputa pubblica su tre questioni sotto la guida di tre dottori a sua scelta nella materia nella quale vuole essere promosso**; inoltre deve aver svolto **un corso su un testo fondamentale nella materia** nella quale intende essere promosso, sul quale abbia svolto almeno dieci lezioni in dieci giorni e per ogni lezione abbia letto in cattedra per lo spazio di mezz'ora almeno; inoltre deve aver seguito per cinque anni gli insegnamenti arti o medicina in uno Studio generale, se è cittadino, o almeno quattro, se è forestiero. E vuole essere promosso in medicina, in questo spazio di tempo deve aver fatto pratica per un anno da solo o con un altro; se non l'ha fatto o non ha testimoni o non compie un giuramento che lo attestino, non possa in alcun modo essere ammesso all'esame. Se però si tratta di uno **studioso di fama** che viene allo Studio di Padova da un altro Studio per addottorarsi, sia ammesso senza restrizioni all'esame privato, purché se è medico giuri di aver fatto pratica almeno per un anno intero; se l'abbia fatto, sia ammesso senza restrizioni all'esame, altrimenti non sia ammesso.[...]

11. Dagli Statuti della *universitas* degli studenti di arti e medicina (1465)

Libro II (trad. ital.)

15. *Quali docenti debbano essere eletti a ciascun insegnamento*

Nessuno sia proposto ad alcun corso di insegnamento, sia ordinario sia sostituto, se non è totalmente dedito alle nostre discipline ed alla nostra università, e non si sia trasferito ad altre facoltà, e se non ha conseguito la licenza pubblica e privata di dottorato **nella facoltà nella quale dovrebbe insegnare**; eccettuato che in retorica, in poesia e nella lettura (*lectura*) dell'università, per le quali non è richiesto il titolo.

Al corso ordinario di medicina teorica non sia candidato nessuno che non abbia occupato la stessa cattedra in questo o in altro Studio, o abbia almeno tenuto in uno Studio generale per lo meno per tre anni un corso straordinario di medicina con pubblico stipendio.

Ugualmente al corso ordinario di medicina pratica non sia ammesso nessuno che non abbia letto la medesima ordinaria, o almeno una straordinaria di medicina per lo meno per tre anni in uno Studio generale.

Per le altre letture straordinarie di medicina e per quelle di filosofia, astrologia e matematica possano essere indifferentemente proposti <dei candidati>, purché abbiano il dottorato privato e pubblico nelle suddette facoltà; e se non l'abbiano, siano tenuti a prenderlo almeno prima di iniziare a leggere, altrimenti siano privati del diritto e altri idonei siano eletti al loro posto.

Al corso di chirurgia non possa essere proposto nessuno se non abbia giurato di aver praticato in chirurgia per almeno quattro anni; e se per questa lettura non sia possibile avere due idonei per l'esiguità dello stipendio, ne sia eletto solo uno, idoneo, che legga senza concorrente e riceva l'intero stipendio che in quella lettura solitamente ricevevano in due.

Al corso spettante all'università, cioè del Terzo di Avicenna, due siano eletti a leggere in concorrenza, ai quali sia dato eguale salario per quella lettura; ma nessuno sia proposto o ammesso se non sia studente forestiero e immatricolato, che sia stato studente in questo Studio in medicina per almeno due anni e mezzo, e qui o altrove sia stato studente in arti per il tempo dovuto, e non possa tenere questa lettura per oltre un anno.

Al corso di **logica** non sia proposto nessuno se non si obblighi con giuramento e idonea fideiussione a leggere nella detta facoltà almeno per **due anni**, se incontri il favore dell'università, e dopo la sua elezione non possa essere candidato o eletto ad altra lettura per un biennio.

Al corso di **filosofia morale** sia proposto o assegnato uno dei dottori ordinari in medicina teorica o filosofia ordinaria, come richiede la dignità di quella lettura. Tuttavia nel prossimo rotulo, cioè dell'anno 1465, uno tra i dottori in arti o uno studente in arti e medicina, secondo la consuetudine osservata finora, possa essere eletto a questa lettura; trascorso questo tempo, il presente statuto sia osservato alla lettera in tutte le sue parti.

Ai suddetti corsi di arti possano essere candidati sacerdoti e frati claustrali, purché siano maestri e baccellieri in arti e teologia, e una volta eletti giurino al nostro rettore e si sottomettano alla nostra università, come gli altri dottori, e se abbiano accettato il nostro bidello come bidello del loro Collegio dei teologi.

Al corso di retorica, per evitare che giovani e pedagoghi, privi di esperienza di questa materia e del suo insegnamento, a disonore e discapito degli studenti e della città, si candidino a quell'insegnamento, degno di grande considerazione, e la macchino, per questo motivo stabiliamo che nessuno possa essere candidato o eletto se non abbia tenuto per incarico pubblico e dietro pubblico stipendio un insegnamento di retorica per due anni almeno in uno Studio generale o per lo meno in una famosa e rinomata città; e tra questi non siano considerati quelli che sono stipendiati, dovunque lo siano, per guidare le scuole e insegnare ai bambini.

All'insegnamento delle lettere greche sia sempre deputato uno erudito in lettere greche e gli sia corrisposto lo stipendio per l'insegnamento.

A tutti i corsi suddetti siano assegnati almeno due che leggano in concorrenza e percepiscano lo stipendio; facciano eccezione la metafisica [poi ci saranno due in concorrenza. Uno in via Thomae, uno in via Scoti], la filosofia morale, l'astrologia e la retorica, per ciascuna delle quali sia sufficiente un solo docente; e se così sembrerà opportuno agli studenti, basti uno solo in chirurgia. Nei corsi ordinari di medicina e filosofia ordinaria vi sia almeno un docente forestiero; nelle altre possano essere indifferentemente cittadini o forestiero.

XVI. I corsi che i dottori sono tenuti a svolgere.

Gli ordinari di medicina teorica siano tenuti a insegnare il primo anno l'intero primo libro del Canone di Avicenna. Il secondo anno il libro degli Aforismi di Ippocrate con il commento di Galeno; se l'abbiano letto tutto prima della fine dell'anno, proseguano allora con il libro dei *Prognostica* di Ippocrate. Il terzo anno svolgano la *Microtegni* di Galeno con l'esposizione di Torrigiano o con quella di Giacomo da Forlì con le *questiones*, secondo i desideri di coloro che vogliono ascoltare; se l'abbiano esposto tutto prima della fine dell'anno proseguano con la quarta

fen del primo libro del Canone. Gli straordinari di teorica a loro volta insegnino alternativamente, in modo che espongano l'anno successivo il testo che l'ordinario ha esposto nel precedente, se nessuno insegna in concorrenza, non osino affatto insegnare, sotto pena di spergiuro e della multa di 50 lire, e né i rettori né i consiglieri lo possano permetterlo ad alcuno. Se un dottore voglia tenere una lezione oltre a quella assegnatagli, non possa assolutamente leggere una materia iniziata o resa pubblica da un altro docente o, come si è detto sopra, assegnata ad un altro.

XVII. *Coloro che vogliono sostenere un corso straordinario pur non essendo stati eletti dalla universitas.*

Se uno studente per suo esercizio o dietro richiesta degli uditori voglia fare lezione su qualcosa, ottenuta prima la licenza dal rettore, **non possa insegnare (*legere*) in arti se non ha studiato arti almeno per cinque anni.** Se voglia far lezione in medicina, deve aver studiato medicina per tre anni. Per impedire discordie stabiliamo tuttavia, come sopra è stato stabilito, che non possa in alcun modo leggere un libro o materia che leggono i dottori deputati dall'università; né possano iniziare a quelle ore né leggere qualcosa che già uno ha iniziato a leggere; e non sia permesso a rettore e consiglieri fare alcuna concessione a qualcuno contro queste disposizioni.

XIX. *Tutti i dottori siano tenuti a disputare pubblicamente due volte all'anno.*

Le dispute non solo concorrono alla conoscenza della verità, ma sono anche utili all'esercizio e ad acquisire con prontezza e perizia quello che impariamo e a forgiare il coraggio degli studenti. Quindi stabiliamo che ogni dottore che insegna in arti o in medicina sia tenuto a disputare pubblicamente almeno due volte all'anno nella materia che insegna, e cioè una volta dopo l'inizio dell'anno accademico e prima di Pasqua di Resurrezione, e una volta dopo detta festa e prima delle vacanze, sotto pena di spergiuro e di cinquanta lire, delle quali un terzo vada all'illustrissima Signoria, un terzo al rettore e un terzo all'università; e la medesima multa sia per il rettore che non la esige.

Se un dottore non abbia sotto di sé uno studente che risponde e sostiene, egli stesso sia tenuto a disputare e rispondere da solo e in tal caso contro di lui possano argomentare e fare opposizione solo il rettore e i dottori di quella facoltà.

Se invece ci sia sotto di lui uno studente a rispondere, esposti alle parti gli argomenti alla questione proposta dal dottore e dichiarato dallo studente, come meglio gli sembrerà, il dubbio tramite le conclusioni e i corollari, sia disponibile a rispondere al signor rettore e ad altri studenti che vogliono confutare, ai quali sia tenuto a rispondere con chiarezza e disponibilità.

Nessuno possa confutare se non ne ha ottenuta permesso e luogo dal rettore.

In ogni disputa argomentino contro studenti degli studenti immatricolati, il primo dei quali appartenga alla nazione del rettore e l'ultimo sia cittadino di Padova. A nessuno sia permesso argomentare se non contro tre tra le conclusioni di chi risponde né possa replicare alle sue risposte se non due volte. Chi abbia argomentato in un atto, non può argomentare in quello immediatamente seguente, a meno che il rettore non disponga diversamente per mancanza di persone. Ma mentre uno studente argomenta o l'altro risponde, nessun dottore possa argomentare o interrompere nessuno di loro. Completati gli argomenti di uno che confuta con le sue repliche e la risposta dell'altro, sia permesso *in primis* a chi occupa la cattedra e agli altri dottori dire qualcosa per maggior chiarezza sulla materia proposta, ma in modo tale da non disturbare o confondere in alcun modo l'atto di chi confuta o chi risponde. Agli ostinati il rettore imponga il silenzio e una pena a suo giudizio.

Coloro che disputano in medicina e filosofia siano tenuti a porre e pubblicare, oltre il dubbio principale, un dubbio, anche se non pertinente, in filosofia morale. Ugualmente coloro che disputano in arti propongano uno di sofistica, anche se non pertinente, oltre il dubbio principale, e il rettore non permetta che sia pubblicata nessuna disputa, sotto pena di venti lire, se non si vogliono pubblicare anche i suddetti dubbi, o non pertinente.

Si disputi sempre nei giorni nei quali non ci sono le letture ordinarie e durante la disputa nessun dottore possa fare lezione.

Nessuno studente in filosofia possa pubblicamente sostenere e rispondere sotto un dottore in filosofia se non abbia seguito i corsi per 4 anni, e se voglia disputare in medicina abbia studiato per due anni e mezzo almeno.

Chi deve disputare o rispondere debba aver chiesto al rettore la licenza almeno dieci giorni prima e aver fatto esporre e pubblicare nelle botteghe i dubbi con le conclusioni almeno due giorni prima.

Ogni disputa pubblica duri almeno tre ore.

12. Dalle aggiunte agli statuti della *universitas* approvati nel 1496 (trad. ital.).

15. Per togliere ogni confusione nella votazione dei corsi (*lecturae*) si segua questo ordine: nessuno possa esercitare il voto per il corso di **logica** se non sarà stato a lezione pubblica (*publice intraverit*) con intenzione di studiare per cinque mesi nella logica non possa dare il voto per la scelta dei docenti se non per tre anni. Da tre anni in là deve dare il voto nella scelta dei docenti di filosofia, sempre che vada a lezione e studi in quella materia (*in dicta facultate*). Se voterà per i corsi di medicina, deve esser stato a lezione di medicina cinque mesi prima delle elezioni, aggiungendo che per lo stesso tempo di cinque mesi in nessun modo dovrà essere andato a lezione da nessuno degli straordinari che insegnano filosofia,

16. I corsi saranno votati separatamente, senza confusione, mantenendo l'ordine che è usato nell'assegnazione dei corsi di medicina, come nello statuto 68. Dopo si metta ai voti la teologia; quindi la metafisica; quindi la filosofia morale; infine l'astrologia; e queste saranno votate dagli studenti di **filosofia e di medicina**, come è sempre stata consuetudine; poi siano messa ai voti la lettura ordinaria di filosofia; dopo la straordinaria di filosofia; che saranno votate dai soli studenti di **filosofia**. Poi la sofistaria; poi coloro che spiegano il testo di Aristotele; in ultimo luogo la retorica (latina) e il corso di greco, che saranno votati **dall'intero corpo della *universitas***.

17. Per ampliare la libertà degli studenti, vogliamo che gli insegnamenti (*lecturae*) siano messi ai voti come è sempre stato osservato in questo celeberrimo Ateneo. Ma si faccia eccezione per concessione speciale [della repubblica di Venezia] per i seguenti: m(aestro) Giovanni dall'Aquila; m. Girolamo Della Torre; m. Gabreile Zerbi; m. Piero Trapolin; m. **Pietro da Mantova** [Pomponazzi].; **Agostino Sessa** [Nifo]; m. Benedetto Teriaca; m. Nicoletto [Vernia]. E d'ora in avanti tutti (gli altri proposti alle cattedre), siano ordinari o straordinari, saranno obbligati ad essere sottoposti a votazione, sotto pena pecuniaria.

20. Vogliamo che dei docenti assegnati al corso di teologia uno insegni secondo la via di san Tomma so d'Aquino, il secondo secondo la via di Scoto e e similmente i docenti assegnati alla metafisica.

I docenti assegnati alla logica sofistica (*sophistaria*) dovranno esporre la *Logica* di Paolo da Venezia, le *Quaestiones* di Strode con i *Dubia* di Paolo dalla Pergola e come terza lezione le Regole ossia i *Sophismata* di Heytesbury. I docenti assegnati alle altre lezioni della mattina (= logica) dovranno esporre il testo di Aristotele, cioè come **prima lezione** l'intera *Ars vetus*, come **seconda lezione** il libro degli *Analitici primi*, come **terza lezione** il libro degli *Analitici posteriori*.

13. Nomina di Niccolò Leonico Tomeo alla cattedra di greco su richiesta degli studenti, 1497

(DANIELA DE BELLIS, *La vita e l'ambiente di Niccolò Leonico Tomeo*, «Quaderni per la storia dell'Università di Padova», 13, 1980. p. 41-42)

[...] Heri in Consilio nostro Rogatorum capta fuit pars tenoris infrascripti, videlicet. Venit in hanc urbem nostram rector artistarum Gymnasii nostri Patavini, et inter cetera ab eo exposita petiit et supplicavit summa cum instantia, **nomine omnium illorum scolarium cupientium habere lectorem in lingua graeca et explanatorem textuum aristotelicorum maxime in philosophia et medicina pro coadiuvandis eorum studiis**, ut ad talem lecturam constitueretur vir eruditissimus et doctor utriusque linguae peritissimus magister Nicolaus de Thomeis dictis omnibus scolaribus supra

quam dici possit gratissimus et acceptissimus. Iccirco vadit pars quod ad dictam lecturam graecam auctoritate huius Consilii eligatur et deputetur et ex nunc constitutus et deputatus intelligatur prefatus magister Nicolaus, cum salario florenorum centum in anno et ratione anni. [...] Die XXII aprilis, indictione XV, MCCCCLXXXVII^{mo}.

[...] Ieri nel nostro Consiglio dei Pregadi (Senato), fu presa la seguente deliberazione:

Il rettore degli studenti d'arti della nostra Università di Padova venne in questa città e, tra gli altri affari che espose, fece richiesta con la più grande insistenza (a nome di tutti quegli studenti desiderosi di avere un docente di lingua greca che spieghi i testi, particolarmente quelli di Aristotele, in filosofia e in medicina per offrire una base ai loro studi) che a tale insegnamento sia assegnato maestro Niccolò Tomeo, persona di somma cultura e dottore espertissimo sia di greco sia di latino, che oltre ogni dire risulta gradito ed accetto a tutti quegli studenti. Per questi motivi si propone che a detto insegnamento di greco, per l'autorità di questo consiglio sia eletto ed assegnato e da questo momento s'intenda eletto ed assegnato l'anzidetto maestro Niccolò, con salario di 100 fiorini all'anno ed in rapporto all'anno [...]. 22 aprile 1497.

II. Esempi di “rotuli” o elenchi anche parziali dei docenti (secoli XV-XVI)

1. Docenti ‘condotti’ nel 1407:

Maestro Giacomo da Forlì, 600 ducati (medicina teorica ordinaria)

Maestro Biagio Pelacani da Parma, 215 ducati (filosofia naturale ordinaria, forse anche astronomia).

Maestro Daniele Santasofia, 200 ducati. (medicina pratica)

Maestro Gasparino Barzizza da Bergamo, retorica e filosofia morale, 120 ducati.

2. 1422-23

[Medicina e arti]

Antonio Cermisone, all'insegnamento ordinario di medicina teorica della mattina, con stipendio di **550** ducati.

Galeazzo Santasofia, all'insegnamento ordinario di medicina teorica, con stipendio di **300** ducati.

Stefano Dottori, all'insegnamento straordinario di medicina nel pomeriggio, con stipendio di 50 ducati.

Bartolomeo da Montagnana all'insegnamento straordinario di medicina nel pomeriggio, con stipendio di 100 ducati.

Bono Dal Fiume, all'insegnamento di medicina pratica di sera, con stipendio di 40 ducati.

Francesco Niasio, all'insegnamento di medicina pratica di sera, con stipendio di 40 ducati.

Niccolò Cavazzoli da Vicenza, all'insegnamento di medicina pratica, con stipendio di 30 ducati.

Antonio da Asolo, all'insegnamento ordinario di filosofia naturale, con stipendio di **40** ducati.

Sigismondo Polcastro, all'insegnamento ordinario di filosofia naturale, con stipendio **di 60** ducati.

Giovanni Caldiera da Venezia, all'insegnamento straordinario di filosofia naturale, con stipendio di **20** ducati.

Niccolò da Andria, all'insegnamento di chirurgia, con stipendio di 20 ducati.

Giovanni Matteo Regini ad Feltre, all'insegnamento di chirurgia, con stipendio di 8 ducati.

Prosdocimo Beldomandi, all'insegnamento di astrologia, con stipendio di **40** ducati.

Vittorino Rambaldoni da Feltre, all'insegnamento di retorica con stipendio di **80** ducati. Il 18 aprile gli successe Iacopo Languschi con lo stesso stipendio.

Giovanni dalle Fornaci all'insegnamento di logica, con stipendio di 30 ducati. Il 18 ottobre gli successe Gaetano di Thiene da Vicenza, con 40 ducati.

Giovanni di Sicilia, all'insegnamento di **logica**, con stipendio di 10 ducati. Nota che fece lezione soltanto in questi tre mesi.

Battista bidello degli artisti e medici, con stipendio di 2 ducati.

Maestro Taddeo Adelmario, vicerettore degli artisti e medici dello Studio di Padova, all'insegnamento straordinario di medicina nei giorni festivi, con stipendio di 20 ducati. Il 9 aprile 1423, Enrico Münsinger d'Alemagna, rettore dei medici e artisti, all'insegnamento come il precedente, con stipendio di 20 ducati.

3. Rotulo ufficiale del 1430-31

Alla lettura del primo libro del Canone di Avicenna: il rettore degli studenti con 20 ducati.

Alla lettura ordinaria di medicina (medicina teorica): maestro Antonio Cermisone con 550 ducati e maestro Ugo da Siena con 550 ducati.

Alla lettura di medicina pratica: maestro Bartolomeo da Montagnana con 100 ducati.

Alla lettura di chirurgia: maestro Niccolò da Andria con 24 ducati.

Alla lettura ordinaria di filosofia naturale: maestro Gaetano da Thiene con 60 ducati.

Alla lettura di filosofia morale e di logica: fra' Giovanni Battista, dell'ordine di sant'Agostino, con 15 ducati.

Alla lettura di retorica: maestro Cristoforo da Parma con 70 ducati.

4. Rotulo del 1500-1501

(ANTONIO FAVARO, *Lo Studio di Padova nei Diarii di Marin Sanuto*, "Nuovo archivio veneto", n.s., 36, 1918, p. 75-76).

Rotulus dominorum artistarum anni praesentis 1500.

Dominus magister Gabriel Zerbus, ad ordinariam theoricae medicinae

Dominus magister Petrus Trapolinus, ad ordinariam theoricae medicinae.

Dominus magister Iohannes ab Aquila, ad ordinariam practicae.

Dominus magister Hieronymus de Verona, ad ordinariam practicae.

Dominus Honofrius Fontana, ad extraordinariam theoricae.

Dominus Philippus Pomodoro, ad extraordinariam theoricae.

Dominus Bernardinus Speronus, ad extraordinariam practicae.

Dominus Victor Maripetro, ad extraordinariam practicae.

Dominus Constantius Gabinatus, ad cyrugiam.

Dominus Antonius de Savona, ad cyrugiam.

Iohannes Benedictus de Montebodio, ad Tertium Avicennae.

Bartolomeus Siculus de Leontino, ad Tertium Avicennae.

Mauritius <de Hibernia>, ad theologiam.

Hieronymus de Monopoli, ad theologiam.

Frater Antonius Trombeta, ad metaphysicam.

Frater Vincentius Merlinus, ad metaphysicam.

Ludovicus Gavatius, ad moralem philosophiae.

Iacobus de Troia, ad moralem philosophiae,

Dominus Benedictus Tyriacha, ad mathematicam et astrologiam.

Petrus de Mantua, ad philosophiam naturalem.

Antonius Frachantianus, ad philosophiam naturalem.

Hieronimus Bagolinus, ad extraordinariam philosophiae.

Iohannes Antonius de Neapoli, ad extraordinariam philosophiae.

Magister Ambrosius ordinis Heremitarum, ad sophistariam.

Magister Franciscus de Alea, ad sophistariam.

Vacat.

Iohannes Calphurnius, ad rethoricam latinam.

Creticus, ad rethoricam graecam.

<Medicina e chirurgia>

Maestro Gabriele Zerbi, all'insegnamento ordinario di medicina teorica.

Maestro Pietro Trapolin, all'insegnamento ordinario di medicina teorica.

Maestro Giovanni dall'Aquila, all'insegnamento ordinario di medicina pratica.

Maestro Girolamo da Verona, all'insegnamento ordinario di medicina pratica.

Onofrio Fontana, all'insegnamento straordinario di medicina teorica.

Filippo Pomodoro, all'insegnamento straordinario di medicina teorica.

Bernardino Speroni, all'insegnamento straordinario di medicina pratica.

Vittore Malipiero, all'insegnamento straordinario di medicina pratica.

Costanzo Cavinato, all'insegnamento di chirurgia.

Antonio da Savona, all'insegnamento di chirurgia.

Giovanni Benedetto da Montalbodo (Ostra), all'insegnamento del Terzo di Avicenna.

Bartolomeo Siciliano da Lentini, all'insegnamento del Terzo di Avicenna.

<Teologia, Filosofia, Astronomia, Logica>

Fra Maurizio O'Philey d'Irlanda OFM, all'insegnamento di teologia (scotista)

Fra Girolamo da Monopoli OP, all'insegnamento di teologia (tomista)

Fra Antonio Trombetta OFM, all'insegnamento di metafisica (scotista).

Frate Vincenzo Merlino OP, all'insegnamento di metafisica (tomista).

Ludovico Gavazzi, all'insegnamento di filosofia morale.

Giacomo da Troia, all'insegnamento di filosofia morale.

Benedetto Tiriaca, all'insegnamento di matematica e astrologia.

Pietro Pomponazzi da Mantova, all'insegnamento di filosofia naturale.

Antonio Fracanzano, all'insegnamento di filosofia naturale.

Girolamo Bagolino, all'insegnamento straordinario di filosofia (naturale).

Giovanni Antonio da Napoli, all'insegnamento straordinario di filosofia.

Maestro fra' Ambrogio, dell'ordine degli Eremitani, all'insegnamento di logica modale (*sophistaria*).

Maestro Francesco dell'Alea, all'insegnamento di logica modale.

Francesco Borana, all'insegnamento di logica. *Il posto del concorrente è vacante*

.<Umanità latina e greca>

Giovanni Calfurnio, all'insegnamento di retorica latina.

Matteo Cretico da Camerino, all'insegnamento di retorica greca.